

IMPOSTE DIRETTE

di CLARA POLLET, SIMONE DIMITRI

Rettifiche e integrazioni per il modello 730/2025

Le rettifiche e integrazioni al modello 730/2025, il cui termine di presentazione è scaduto il 30.09.2025, passano a seconda delle differenti situazioni dal 730 rettificativo, 730 integrativo o da Redditi PF.

Entro il 15.10.2025 è ancora possibile **annullare il mod. Redditi PF 2025** già inviato, con stato della ricevuta dell'invio elaborato, se non è stato predisposto un mod. F24. Occorre poi procedere ad un nuovo invio del mod. Redditi entro il 31.10.2025.

Per **modificare invece il mod. 730/2025**, il cui termine ordinario di invio è scaduto il 30.09.2025, c'è tempo fino al **25.10.2025** presentando un **mod. 730 rettificativo**.

Se, invece, il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, le modalità di integrazione della dichiarazione originaria sono diverse a seconda che le modifiche comportino o meno una situazione a lui più favorevole. Occorre distinguere tra integrazione della dichiarazione:

1. che comporta un **maggiore credito**, un minor debito o un'imposta invariata;
2. in relazione esclusivamente ai **dati del sostituto d'imposta**;
3. in relazione sia ai dati del sostituto d'imposta sia ad altri dati della dichiarazione da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito oppure un'imposta invariata;
4. che comporta un **minor credito** o un maggior debito.

Nel 1° caso, ad esempio **reperimento documentazione relativa ad oneri non indicati precedentemente**, il contribuente **può scegliere** tra presentare entro il:

- **25.10.2025** un nuovo mod. 730 completo di tutte le sue parti, indicando il **codice 1** nella relativa casella "730 integrativo" presente nel frontespizio;
- **31.10.2025** (correttiva nei termini) un **mod. Redditi PF 2025**, utilizzando l'eventuale differenza a credito e richiedendone il rimborso;
- **31.10.2026**, termine previsto per la presentazione del **mod. Redditi PF 2025 relativo all'anno successivo** (dichiarazione integrativa);
- **31.12.2030**, ossia 31.12 del 5° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, un mod. Redditi PF 2025 (dichiarazione integrativa art. 2, c. 8 D.P.R. 322/1998). In questo caso l'importo a credito potrà essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 241/1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.

Nel 2° caso è possibile presentare entro il 25.10.2025 un nuovo **mod. 730 integrativo, codice 2**, contenente le stesse informazioni del 730 originario, tranne quelle nuove indicate nel riquadro del **sostituto d'imposta**.

Il 3° caso è una combinazione dei primi 2 e occorre compilare entro il 25.10.2025 un mod. 730 integrativo con **codice 3**.

Nell'ultimo caso, occorre presentare un **mod. Redditi PF entro il 31.10.2025** (correttiva nei termini) effettuando il ravvedimento operoso **dell'importo a debito che emerge**. In alternativa c'è tempo **fino al 31.12.2030** ossia 5° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione per presentarne una integrativa. Il contribuente dovrà pagare l'importo a debito emergente con interessi e sanzioni.

La presentazione di una dichiarazione integrativa **non sospende le procedure avviate** con la consegna del mod. 730 e, quindi, **non fa venir meno l'obbligo da parte del sostituto** di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al mod. 730.